



SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Barcellona P.G. - Sezione distaccata di Lipari

Dot. Lucia Mazzeo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

- 1) FIORE FRANCESCO nato a Palermo il 16.06.1984 residente in Patti Via Fontanelle n. 5
Libero presente
- 2) ROCCHI MARCO nato a Milano il 28.03.1984 residente in Gioiosa Marea Via
Caltanisetta n. 1;
Libero assente

IMPUTATI

N. 1722/08 R.G.N.R.

Sent. N. 246/08

N. 20107/08 R.GEN

N. Reg. Esec

N. R. Crediti

fatta scheda il

Il Cancelliere

SENTENZA

In data 12/11/2008

Depositata

Il 15/12/2008

Il Cancelliere

Libero presente

SENTENZA divenuta

Esecutiva il

Libero assente

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a

P.M.

Il

Il Cancelliere

Indagati

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 337 c.p.

perchè, in concorso tra di loro, dopo aver ingiuriato e minacciato i Carabinieri della Caserma di Panarea, mentre si trovavano in servizio nei pressi della discoteca Raya, dopo essersi rifiutati di dare loro le proprie generalità ovvero di mostrare loro documenti di riconoscimento, dopo essersi fuggiti ai Carabinieri che intendevano sottoporli ad una perquisizione personale ai sensi dell'art. 103 l. stupefacenti (una dose di minima quantità veniva in effetti poi ritrovata nell'abitazione occupata dai medesimi), dopo essersi barricati dapprima all'interno di una abitazione e quindi, una volta aperta da terza persona la porta di ingresso, dopo essersi barricati nel bagno della predetta abitazione, all'atto in cui la porta del predetto bagno veniva aperta da terza persona opportunamente chiamata dai Carabinieri operanti, usavano violenza consistita nello scagliarsi e nello spin onare i predetti Carabinieri (Cucinotta Giovanni, Fanelli Nunzio, Conti Salvatore) per opporsi ad uno dei del loro ufficio (identificazione e perquisizione)
In Panarea in data 6.7.08

b) del reato p. e p., dagli artt. 594, IV comma, 61 nr. 11 c.p.

perchè pronunciando le frasi *' a Panarea i Carabinieri del Cazzo si nascondono al buio e con la paletta sanno fermare solo i taxi'* offendevano l'onore ed il decoro professionale di Cucinotta Giovanni, Fanelli Nunzio, Conti Salvatore, Carabinieri in servizio presso la Caserma di Panarea in causa ed in ragione del loro servizio ed ufficio.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto davanti a più persone e nei confronti di pubblici Ufficiali.
In Panarea in data 6.7.08

c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 612, 61 nr. 11 c.p.

perchè pronunciando la frase *'Caramba-Caramba, Sali qui e mostrami il tesserino qh' ce facciamo vedere noi cosa vi facciamo'* minacciavano implicitamente un male ingiusto a Cucinotta Giovanni, Fanelli Nunzio, Conti Salvatore, Carabinieri in servizio presso la Caserma di Panarea in causa ed in ragione del loro servizio ed ufficio.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali
In Panarea in data 6.7.08

d) del reato p. e p. dall'art. 651 c.p.

perchè, legittimamente richiesti da Pubblici ufficiali rifiutavano di dare le proprie generalità allontanandosi velocemente dal luogo.
In Panarea in data 6.7.08

e) del reato p. e p. dagli artt. 81, 650 c.p.

perchè non ottemperavano agli ordini legittimamente impartiti dai carabinieri di Panarea

- di fermarsi e di mostrare documenti;
- di aprire la porta dell'abitazione nella quale si erano rifugiati;
- di aprire la porta del bagno nel quale si erano barricati.

In Panarea in data 6.7.08

Con l'intervento del P.M.

Avv. Campanella

E di Avv. ti Fiore Antonino del Foro di Patti (assente - in costituzione Avv. F. Barbera) e F. Barbera del Foro di Barcellona P.G. (presente) -

Le parti hanno concluso come segue:

P. M. : generiche -continuazione - mesi 6 reclusione Euro 500,00 multa - pena sospesa. Per ciascuno.

Difesa: Assoluzione perché il fatto non sussiste per art. 337 a) b) c) d) subordinate perché non commesso reato per capi a) b) c) d).

MOTIVAZIONE

Fiore Francesco e Rocchi Marco, colti in flagranza del delitto ascritto, venivano in stato d'arresto presentati innanzi al giudice, con relativa richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo dal P.M. all'udienza del 08/07/08.

Alla suddetta udienza camerale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del P.M., interrogati gli imputati, veniva sentita la difesa nonché gli agenti che nel pieno svolgimento di un atto d'ufficio, nella specie servizio di controllo ordine pubblico, prevenzione e repressione illeciti in materia di droga in Panarea presso discoteca "Raya"; ne venivano di fatto impediti dal comportamento tenuto dai prevenuti, dapprima denigratorio ed ingiurioso dell'Arma, e in un secondo momento caratterizzato da vera ostilità, minaccia e resistenza, culminata nell'atto di fuggire e barricarsi nella vicina dimora, ostacolando il tempestivo ingresso dei CC che volevano e dovevano procedere per la loro identificazione e perquisizione.

Si procedeva, dunque, all'arresto dei suddetti imputati: arresto che veniva convalidato perché eseguito legittimamente ai sensi degli artt. 380 e ss. c.p.p.; e dato l'affievolimento delle esigenze cautelari veniva disposta la scarcerazione degli stessi con applicazione della misura interdittiva del divieto di dimora alle Isole Folie (ex art. 283 c.p.p.).

Quindi si procedeva a giudizio direttissimo, con consenso delle parti anche in ordine agli altri reati contestati, e previa concessione del termine a difesa, all'udienza del 15/07/08 gli imputati presenti avanzavano richiesta ex art. 438 c.p.p. condizionato all'esame del teste Renzo Orlando e all'acquisizione

CD contenente registrazione effettuata a Panarea presso la locale caserma CC e consulenza fonica di parte.

Richiesta che veniva accolta con acquisizione del fascicolo del p.m.

All'udienza dibattimentale del 12/11/08 le parti concludevano come in epigrafe.

Nel merito, sussiste e va pertanto affermata la responsabilità colpevole degli imputati.

Ed invero, pienamente integrate appaiono in concreto le ipotesi delittuose tutte contestate, previo assorbimento della minaccia aggravata nel delitto di cui all'art. 337 c.p.

Minaccia posta in essere dai due autori consumata con il pronunciamento della seguente espressione: "Carramba, Carramba, mostrami il tesserino che ve la facciamo vedere noi cosa vi facciamo". Condotta tipica, perché idonea a paventare un male ingiusto assistito dalla necessaria consapevolezza sia della minaccia sia della certa conoscibilità della qualifica dei CC, ai quali in senso di sfida si reiterava la richiesta di esibizione tesserino dopo che gli agenti previa qualificazione li invitavano ad andarsene. (così teste Cucinotta).

Per tutta risposta i due sfuggivano ai CC e, salendo per una scalinata, si barricavano in casa, non prima però di consigliare al malcapitato amico che trovavasi già in casa di non aprire la porta. Almeno non prima di chiudersi in bagno per sbarazzarsi della sostanza stupefacente: i CC hanno trovato tracce di droga sia in bagno che nello zainetto in disponibilità del Rocchi, (così dep. CC) e questo si badi nell'immediatezza del loro "contrastato intervento".

Che ci sia stata allora una resistenza dei due imputati, nulla quaestio, sia per la condotta materiale suddescritta sia per la consapevolezza di sottrarsi al controllo per opporsi all'atto d'ufficio (cd. dolo specifico): intenzione che fin dall'inizio ha animato l'agire dei correi.

Parimenti pacifica appare l'integrazione delle contravvenzioni di cui agli artt. 651- 650 c.p., atteso quanto alla prima ipotesi, che i due imputati, seppur richiesti dal pubblico ufficiale non ottemperavano scientemente al dovere attuale ed esigibile di rendere le loro generalità anzi si davano alla fuga; quanto alla seconda ipotesi, essi volontariamente si rendevano inadempienti all'ordine legalmente dato per ragioni di sicurezza, fuggendo, barricandosi in casa, chiudendosi bagno e non aprendo la porta seppur anche con forza invitati a farlo.

Né può utilmente sostenersi che tra le ipotesi di cui sopra e il delitto di cui all'art. 337 c.p., possa operare il concorso di reati, escluso in nuce dalla diversa oggettività giuridica degli stessi.

La produzione dei certificati medici attestanti lesioni a tale Orlando Renzo nonché le dichiarazioni testimoniali dallo stesso resc, anche se evidenziano la verosimile esistenza di colluttazioni e/o scontro fisico tra le parti: la porta s'è aperta solo dopo un certo lasso di tempo durante il quale i CC hanno anche cercato di sfondarla, (vedi teste Orlando) ciò non esclude che i fatti come sopra descritti si siano verosimilmente verificati e siano ragionevolmente addebitabili agli odierni imputati.

Quanto alle risultanze delle registrazioni delle conversazioni intervenute tra le parti del processo s'osserva, infine, che le stesse nulla tolgono all'evidenza dei fatti suddescritti. Anzi, riflettono la personalità degli agenti,

7
ed in particolare dell'esperto Rocchi, conosciuto già alle forze dell'ordine per fatti simili, che per nulla spaventato (di qui la rovinosa caduta della tesi difensiva del panico dei prevenuti) ha dimostrato un'astuzia e una certa capacità a delinquere.

Agli imputati, data la giovane età, vanno sicuramente concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla contestata aggravante.

Opera la continuazione..

Equa appare, la condanna di Fiore Francesco alla pena di mesi sei e gg. venti di reclusione e di Rocchi Marco a quella di anni uno e gg. dieci di reclusione oltre al pagamento, in solido, alle spese processuali.

Data la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p., va parimenti concesso ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena e per l'effetto va dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura interdittiva precedentemente inflitta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 - 533 - 535 c.p.p., dichiara Fiore Francesco e Rocchi Marco colpevoli dei reati di cui alla lett.A in esso assorbito quello di cui al capo c) d'imputazione nonché dei capi B-D-E rispettivamente loro ascritti e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per la scelta del rito, condanna il primo alla pena di sei e gg. venti di reclusione, e il secondo alla pena di anni uno e gg. dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per entrambi gli imputati e per l'effetto dichiara l'inefficacia della misura interdittiva precedentemente applicata.

Letto, infine, l'art. 544 c.p.p., indica in gg. trenta il termine per il deposito della motivazione

Milazzo, 12/11/2008

dott. Lucia Mazzeo

~~A DANIELLE - CI
(Medico Forense)~~

